



Area Risorse Umane, Organizzazione e Appalti
Ufficio Personale Docente e Ricercatore,
Programmazione e Appalti

CIRCOLARE N° 18

DEL 17 DIC. 2017

Ai Chiar. mi Professori e Ricercatori
Ai Presidi delle Facoltà
SEDE

Oggetto: Assenze per malattia e infortunio dei professori e ricercatori universitari: principali riferimenti normativi e modalità procedurali.

Il Decreto Legge del 06 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, ha disposto con l'art. 16 comma 10 che *"le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto"* e, tra gli altri, anche ai professori e ricercatori universitari.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10 del 01 agosto 2011 consultabile al link <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-08-2011/circolare-n-10-del-2011>, ha esplicitato i casi nei quali l'Amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo e le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici definendo quindi l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina. La circolare in parola ha ribadito che la normativa in materia di assenza per malattia dei dipendenti pubblici è estesa anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D. Lgs n. 165 del 2001 e quindi ai professori e ricercatori universitari.

Riassumendo il D.L. del 06 luglio 2011 n. 98 così come modificato dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, ha esteso il regime normativo applicabile ai dipendenti pubblici, anche al personale docente che, fino a quella data ne era esentato.

Tutto ciò premesso, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75 e della circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017, consultabile al link <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-42-del-12-ottobre-2017.html>; si ritiene utile fornire una sintesi degli istituti che disciplinano le assenze per malattia dei professori e ricercatori universitari e le modalità procedurali di comunicazione.

Malattia (DPR 10 gennaio 1957 n° 3 – art. 71 L. 133/2008)

La normativa in materia prevede per i docenti e i ricercatori universitari due tipi di assenza per malattia: il congedo straordinario e l'aspettativa per motivi di salute.

- **CONGEDO STRAORDINARIO** (artt. 37 e 40 D.P.R. 10 gennaio 1957 n° 3, modificati dall'art. 3, commi 37 e 39 L. 537/1993).

 1

Il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di 45 gg. e comporta la riduzione stipendiale di un terzo per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto, ivi compresa l'assenza di un solo giorno secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724. **Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per gravi motivi personali, per matrimonio, per sostenere esami, per lutto.** Nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37 secondo comma del T.U. 3/1957, ovvero per contrarre matrimonio o sostenere esami o qualora l'interessato sia mutilato o invalido di guerra o per servizio, e debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, non si applica la riduzione di un terzo del trattamento economico di cui sopra.

Per ogni periodo di malattia inferiore a 7 giorni, il dipendente usufruisce del congedo straordinario, sino ad un massimo di 45 giorni nell'anno solare.

Il congedo straordinario è comunicato con le modalità indicate nella presente circolare ed è disposto d'ufficio per assenze inferiori a 7 giorni; oppure a domanda per assenze superiori.

Le varie tipologie di assenze si sommano ai fini del computo dei 45 giorni.

Il periodo di congedo straordinario è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il congedo straordinario per matrimonio spetta al dipendente che voglia contrarre matrimonio. Tale congedo ha durata di 15 giorni senza soluzione di continuità e la data delle nozze va compresa in tale periodo. Il congedo per matrimonio rientra nei 45 giorni all'anno di congedo straordinario.

➤ **ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE** (artt. 66 - 68 - 70 D.P.R. 3/1957).

L'aspettativa per motivi di salute viene concessa per assenze continuative di durata superiore a 7 giorni lavorativi, qualora l'interessato abbia esaurito il congedo straordinario. Tale aspettativa non può superare i 18 mesi continuativi, dei quali i primi 12 pagati per intero e i restanti 6 al 50% della retribuzione.

Più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, ai fini della durata massima di 18 mesi, quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per intero, agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.

➤ **INFORTUNIO SUL LAVORO**

In caso di infortunio sul lavoro occorso durante l'orario di servizio, il dipendente è tenuto a informare tempestivamente il Servizio Prevenzione e protezione di Ateneo e l'Ufficio Personale docente e ricercatore al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL entro i termini previsti dalla normativa - 48 ore dalla conoscenza dell'evento - e comunque nel rispetto della normativa in materia.

Si ricorda che prima di riprendere il servizio è necessario provvedere alla cd. "chiusura dell'infortunio" presso il proprio medico curante, trasmettendo copia del certificato emesso all'ufficio prevenzione e protezione e all'ufficio personale docente e ricercatore.



➤ **DECRETO 25 GIUGNO 2008 N. 112 CONVERTITO IN LEGGE 06 AGOSTO 2008 n° 133
ART. 71**

La previsione normativa di cui all'art. 71 della legge n° 133 del 2008 ha introdotto una riduzione del trattamento economico in relazione alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti. In particolare il comma 1 dispone che *“per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”* (assegno aggiuntivo di tempo pieno). Tale decurtazione si sovrappone al regime normativo vigente in materia di malattia, per cui, nel caso di collocamento in congedo straordinario per motivi di salute si aggiunge alla trattenuta di 1/3 già prevista per il primo giorno di assenza di ogni periodo ininterrotto. Per un periodo di malattia continuativa superiore a 10 giorni, dall'undicesimo giorno in poi viene corrisposta l'intera retribuzione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 003041 del 09 marzo 2011, ha chiarito inoltre l'applicabilità dell'art. 71 della Legge n° 133/2008 ai professori e ricercatori universitari, anche nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, e gravi patologie che richiedano terapie salvavita al fine di non vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti con la manovra.

Le assenze per malattia, dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, non determinano alcuna decurtazione del trattamento economico in quanto oggetto di specifica disciplina di maggior favore.

➤ **GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA E FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ.**

Tutte le assenze per malattia, anche di un solo giorno, devono essere sempre comunicate alla struttura di afferenza e all'Ufficio Personale docente e ricercatore entro le ore 9,00 del primo giorno di malattia e giustificate con certificazione medica. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici e dal citato Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'Amministrazione interessata (*art. 55-septies comma 2*).

Le assenze che si protraggono per un periodo continuativo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, a prescindere dalla loro durata, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Si ricorda la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 17 luglio 2008 che ha precisato che la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente può essere rilasciata dai presidi ospedalieri, da quelli ambulatoriali del SSN e dai medici convenzionati con il SSN (medico di famiglia o medici specialisti).

Le certificazioni devono essere rese su carta intestata pubblica o, nel caso dei medici di base, riportare il numero di codice regionale.

Durante il periodo di malattia il dipendente è tenuto ad osservare le fasce orarie di reperibilità, per le visite mediche di controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. (*art. 55 septies comma 5 bis primo periodo come modificato dal D.lgs 75/2017*). Al momento pertanto si continua a far riferimento al Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2009 n. 206.

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione (art. 55 septies comma 5 bis secondo periodo).

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di certificazione, indicante anche l'orario e la durata della visita, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, presso cui si è svolta la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica (Art. 55 septies comma 5 ter).

I professori e i ricercatori sono tenuti, pertanto, a rispettare le fasce orarie di reperibilità e gli obblighi di preventiva comunicazione sopra ricordati.

Si ricorda, infine, il D.Lvo del 27 maggio 2017 n° 75 ad oggetto "Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego" (D. Lgs 165/2001) che ha disciplinato per i dipendenti pubblici nuove disposizioni in materia di visite fiscali a decorrere dal 01 settembre 2017. In particolare è entrato in vigore il "Polo unico per le visite fiscali" con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle PP.AA. che d'ufficio e alla possibilità che possano essere disposte più visite fiscali per lo stesso periodo certificato, anche se di un solo giorno.

RILEVANZA DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO.

Tutte le assenze per motivi di salute rilevano ai fini della conferma in ruolo. A tal proposito si fa presente che:

- *Per i professori:* il triennio di conferma scatta di un anno per ogni anno di assenza o frazione di anno superiore ai due mesi;
- *Per i ricercatori:* il triennio di conferma scatta per un periodo pari a quello dell'assenza.

Le comunicazioni delle assenze per malattia e/o ricovero ospedaliero e il certificato medico (se non trasmessi in via telematica) devono essere comunicate all' Ufficio Personale docente e ricercatore ai seguenti recapiti:

- E- mail: ufficiopersonaledocente@unite.it;
- Numeri telefonici ed indirizzi email dell'Ufficio Personale docente al quale rivolgersi per ulteriori precisazioni:
Cristian Colasacco Tel. 0861/266539 ccolasacco@unite.it
Daniela Monticelli Tel.0861/266609 dmonticelli@unite.it
Alessandro Santori Tel. 0861/266237 asantori1@unite.it

Le comunicazioni delle assenze per infortunio sul lavoro, devono essere inoltrate, nei termini sopra indicati, al Servizio Prevenzione e Protezione e per conoscenza all'Ufficio Personale docente ai seguenti recapiti:

- Fabrizio Nardi Tel. 0861/266513 - e mail fnardi@unite.it
- Ufficio Personale docente e ricercatore nelle modalità sopra indicate.

Cordiali saluti.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosalba Natale

